

Edizione di lunedì 9 gennaio 2017

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Deducibilità delle spese per i beni concessi in comodato d'uso](#)

di Fabio Landuzzi

BILANCIO

[Finanziamenti soci: bilancio e postergazione](#)

di Sandro Cerato

IVA

[Effetti dell'omesso reverse charge al vaglio della Corte di giustizia](#)

di Marco Peirolo

IMPOSTE SUL REDDITO

[Criterio di cassa “allargato” per lo scomputo delle ritenute](#)

di Alessandro Bonuzzi

LAVORO E PREVIDENZA

[Ancora sul lavoro sportivo dilettantistico](#)

di Guido Martinelli

REDDITO IMPRESA E IRAP

Deducibilità delle spese per i beni concessi in comodato d'uso

di Fabio Landuzzi

Nell'organizzazione dell'attività economica delle imprese si verifica con una certa frequenza il ricorso a forme di **affidamento a terzi di una o più fasi** del processo produttivo che possono riguardare la **produzione** di beni (ad esempio: componenti, semilavorati, ecc.), la **lavorazione** di materiali, o anche l'esecuzione di servizi (ad esempio: la **distribuzione**, la logistica, ecc.) in cui è previsto l'impiego da parte dell'impresa terza di **beni strumentali** di proprietà del soggetto nell'interesse del quale i beni sono prodotti e le lavorazioni o in generale i servizi sono eseguiti.

In queste circostanze, **l'utilizzo del bene strumentale** non avviene perciò in forma diretta nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa che ne è la titolare, bensì **in modo indiretto** e spesso regolato da un contratto di **comodato d'uso**: ovvero, la concessione in uso del bene strumentale dal proprietario all'utilizzatore non avviene a fronte del pagamento di un corrispettivo – diversamente, si tratterebbe di una locazione – bensì **in forma gratuita** ma con l'assunzione di **precisi impegni e vincoli** da parte del comodatario con riguardo alla destinazione e all'impiego dei beni che formano oggetto del contratto. A titolo esemplificativo, e traendo spunto anche dai **casi trattati dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria** e dalla **giurisprudenza**, si può trattare della concessione in comodato di **macchinari** impiegati nella realizzazione di particolari **lavorazioni di materiali** destinati al processo produttivo del comodante, di **stampi** utilizzati per la realizzazione di componenti impiegati dal comodante nella realizzazione dei propri prodotti, di **automezzi** utilizzati dal comodatario per svolgere attività di distribuzione dei beni venduti dal comodante, ecc..

In queste circostanze, la prassi dell'Amministrazione finanziaria e la giurisprudenza, hanno riconosciuto come in modo del tutto legittimo l'attività d'impresa può essere svolta attraverso un *"procedimento complesso caratterizzato dalla esternalizzazione di fasi più o meno ampie di produzione"* ([Cassazione, n. 1389/2011](#)), e che i relativi costi possono partecipare alla formazione del reddito imponibile del comodante quando essi concorrono alla *"realizzazione del suo programma economico"* che, in altre parole significa che essi *"consentono al comodante di ottenere i benefici prodotti con le macchine date in comodato"*, ossia **prezzi più competitivi, efficienze** nel processo produttivo o distributivo, e quindi indirettamente un miglioramento della profitteabilità.

Perciò, è l'esistenza di un utilizzo dei beni concessi in comodato in una *"attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante"* ([circolare 90/E/2001](#)) a realizzare il **collegamento fra la spesa sostenuta** dal comodante ed il **requisito di inerenza** della stessa che è il presupposto per la sua deduzione fiscale; la giurisprudenza (ad esempio, Commissione

Tributaria Centrale, n. 1893 del 1993) ha poi sottolineato in alcune circostanze l'esistenza di un **“vantaggio economico”** intrinseco nella **dazione dei beni in comodato**.

Ciò detto, occorre quindi interrogarsi su quali siano le **voci di spesa deducibili** per il comodante al ricorrere delle condizioni che abbiamo appena esposto.

In primo luogo, il pensiero va all'**ammortamento dei beni strumentali** concessi in comodato. L'Amministrazione ha in più circostanze (oltre a quelle citate, si vedano ad esempio la [C.M. 51/E/2000](#) e la [risoluzione 196/E/2008](#)) riconosciuto la **deduzione delle quote per il comodante**, come detto al ricorrere delle condizioni suddette. Resta però aperta la questione circa l'individuazione del **coefficiente di ammortamento** da applicare ai beni concessi in comodato: da una parte, l'Amministrazione finanziaria ([risoluzione 133/E/2010](#) e anche [risoluzione 56/E/2004](#)) ha ritenuto corretto fare **riferimento all'attività esercitata dal comodante**, e non quindi a quella dell'utilizzatore. Una posizione, questa, che secondo una parte della dottrina striderebbe con la natura stessa del processo di ammortamento il quale dovrebbe tenere conto della **destinazione d'uso del bene** e quindi delle condizioni in cui esso è in concreto impiegato; con la conseguenza che, secondo questo approccio, dovrebbe avversi riguardo ai **coefficienti propri dell'attività del comodatario** (questo concetto venne anche espresso indirettamente dalla [Cassazione nella sentenza n. 5241/1995](#)).

L'Amministrazione finanziaria, trattando delle **società di noleggio**, nella [risoluzione 133/E](#) ha riconosciuto che la **regola generale può essere derogata** nel caso delle imprese per le quali l'applicazione del coefficiente previsto per il **gruppo residuale** “*Altre attività non precedentemente specificate*” dal D.M. 31 dicembre 1988 **non riflette l'effettivo deperimento** del bene: in questa ipotesi, il coefficiente di ammortamento deve essere quindi ricercato nel **gruppo di attività dell'utilizzatore** in modo da dare una rappresentazione più realistica del deterioramento fisico dei beni.

La **seconda tipologia di spese** riguarda quelle di **gestione e utilizzo del bene**, normalmente sostenute dal comodatario. Tuttavia, la recente [sentenza n. 16730/2015](#) della Cassazione ha ritenuto **legittimo che tali spese possano essere dedotte anche dal comodante**, qualora questi le sostenga in base alla **regolamentazione del contratto** e quando esse siano inerenti al **“programma economico”** dell'impresa, e quindi siano inerenti rispetto alla sua attività produttiva.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione
TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA
CON GIOVANNI VALCARENIGHI
Milano

BILANCIO

Finanziamenti soci: bilancio e postergazione

di Sandro Cerato

I **prestiti dei partecipanti** effettuati a favore delle S.r.l. sono disciplinati dall'[articolo 2467 cod. civ.](#), secondo cui il **rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori** e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, deve essere restituito. Il criterio descritto opera nei confronti dei finanziamenti effettuati, in qualsiasi forma, dai componenti la compagine sociale, **in uno dei seguenti contesti**:

- in un momento in cui, anche in considerazione del particolare tipo di attività esercitata dalla partecipata, **risultava un indebitamento eccessivo**, se rapportato al patrimonio netto;
- in una **situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole eseguire un conferimento**, anziché un mero finanziamento.

Il predetto **principio di postergazione** opera, inoltre, nell'ambito dei gruppi di imprese, per effetto del richiamo operato dall'[articolo 2497-quinquies cod. civ.](#), con riferimento ai **finanziamenti effettuati a favore della società, da parte di chi esercita l'attività di direzione e coordinamento** nei suoi confronti, ovvero da altri soggetti ad esso sottoposti. Per quanto concerne, invece, la **situazione delle S.p.a.**, non è prevista una specifica disposizione in materia di finanziamento degli azionisti: con l'effetto che – tenuto conto dell'autonoma e distinta normativa di riferimento, rispetto alle S.r.l. – se ne dovrebbe desumere l'esclusione dal campo di applicazione dell'[articolo 2467 del codice civile](#). Tale orientamento incontra, tuttavia, un limite nel citato [articolo 2497-quinquies cod. civ.](#), che estende il **principio di postergazione ai finanziamenti infragruppo ricevuti da una S.p.a. soggetta all'attività di direzione e coordinamento**. Una complessiva valutazione di ordine logico-sistematico induce, pertanto, a preferire la **tesi dell'estensione dell'articolo 2467 cod. civ.**: non sussistono, infatti, valide motivazioni per riconoscere un trattamento differenziato, e meno favorevole, ai finanziamenti dei soci di una S.r.l., rispetto a quelli di una **S.p.a. in forma chiusa**, in presenza delle **medesime condizioni di disequilibrio** dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure della stessa situazione finanziaria che avrebbe reso preferibile la modalità alternativa del conferimento. L'orientamento analogico in parola non è, tuttavia, sostenibile in relazione alle **S.p.a. aperte**, a causa della diversa natura del socio finanziatore, che rappresenta un investitore consapevole del regolare e tempestivo rimborso del prestito effettuato a beneficio della partecipata.

Per quanto attiene la **redazione del bilancio d'esercizio**, i **finanziamenti dei soci** devono essere rappresentati nel passivo dello stato patrimoniale redatto in forma ordinaria, mediante l'iscrizione nell'apposita voce D.3) "Debiti verso soci per finanziamenti", tra gli importi scadenti oltre l'esercizio successivo, salvo diversa previsione sociale, soggetta comunque al **principio di**

postergazione. Nel caso in cui la società predisponga il **bilancio in forma abbreviata** ([articolo 2435-bis cod. civ.](#)), i finanziamenti dei soci confluiscono, indistintamente, nella voce D) “Debiti”, sempre esponendo separatamente le somme dovute a medio-lungo termine. Ai fini della rappresentazione in bilancio, non rileva la **natura fruttifera o meno dei finanziamenti dei soci**, né l’eventualità che siano stati effettuati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione: l’elemento discriminante è, invece, rappresentato esclusivamente dal diritto del socio alla restituzione delle somme erogate (Oic 28).

Nella **nota integrativa**, a prescindere dalla forma di bilancio adottata, dovranno essere indicati, oltre alle informazioni previste per la generalità dei debiti, i **finanziamenti effettuati dai soci a beneficio della società** ([articolo 2427, comma 1, n. 19-bis, cod. civ.](#)) **ripartiti secondo la scadenza**, con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori, suddivisi a seconda che la fonte della stessa sia automaticamente riconducibile alla legge oppure derivi dalla volontà dei soci e della partecipata (Oic 1).

L’eventuale e **successiva rinuncia al credito**, espressamente formulata dal socio, determina il passaggio del finanziamento dai debiti al patrimonio netto, in **un’apposita riserva di capitale** (A)VII) “*Altre riserve, distintamente indicate*”), ad esempio a titolo di copertura delle perdite, ovvero in previsione di un futuro aumento di capitale senza interessare il conto economico (Oic 28).

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**L'APPROVAZIONE DEI NUOVI OIC E L'IMPATTO
SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016**



IVA

Effetti dell'omesso reverse charge al vaglio della Corte di giustizia

di Marco Peirolo

L'Avvocato generale presso la Corte di giustizia, nelle conclusioni presentate il 10 novembre 2016 in merito alla **causa C-564/15 (Tibor Farkas)**, ha esaminato gli **effetti dell'erroneo addebito dell'IVA** alla cessione di un *hangar* mobile posta in essere nell'ambito di una vendita giudiziale al pubblico incanto.

La normativa nazionale (nella specie, ungherese) prevede l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* alle **vendite all'asta di beni mobili e immobili**, a differenza dell'[articolo 199, par. 1, lett. g, della Direttiva n. 2006/112/CE](#) che limita l'inversione contabile alle sole **cessioni di beni immobili**.

Al soggetto aggiudicatario del bene è stata addebitata l'IVA, considerata indetraibile dalle Autorità fiscali in quanto l'operazione doveva essere assoggettata ad imposta dall'aggiudicatario stesso. Nei suoi confronti è stato, pertanto, **richiesto il pagamento dell'imposta e irrogata la sanzione**, pari al 50% dell'imposta, per l'omessa applicazione del *reverse charge*.

L'Avvocato generale, nell'analizzare i profili IVA della violazione commessa dal soggetto al quale sia traslato l'obbligo impositivo, si è domandato, però, se gli Stati membri abbiano la **facoltà di estendere l'ambito applicativo della norma comunitaria**, che fa espressamente riferimento alla “*cessione di beni immobili (...)*”.

In senso negativo depongono tre ordini di considerazioni:

- in primo luogo, l'[articolo 193 della Direttiva n. 2006/112/CE](#) dispone che l'IVA è dovuta dal **cedente o prestatore**, eccetto che nei casi in cui l'imposta sia dovuta dal cessionario o committente. Ciò significa che le deroghe della regola generale sono ammesse solo quando espressamente previste dalla Direttiva comunitaria;
- in secondo luogo, l'individuazione del soggetto sul quale ricade l'obbligo d'imposta nell'ipotesi specifica delle vendite al pubblico incanto rappresenta il risultato del processo di armonizzazione raggiunto, sul piano normativo, a livello comunitario, con la conseguenza che gli Stati membri non sono autorizzati ad estendere, di propria iniziativa, lo scopo materiale della deroga prevista dal citato [articolo 199, par. 1, lett. g, della Direttiva n. 2006/112/CE](#);
- in terzo luogo, l'unica possibilità concessa agli Stati membri di discostarsi dalle disposizioni che individuano il debitore d'imposta è quella di ottenere una misura speciale di deroga ai sensi dell'[articolo 395 della Direttiva n. 2006/112/CE](#), allo scopo

di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Tenuto conto che all'Ungheria non è stata concessa la predetta deroga, l'Avvocato generale è dell'avviso che la Direttiva IVA **esclude l'estensione del meccanismo del reverse charge ai beni mobili ceduti nell'ambito di una vendita giudiziale al pubblico incanto**, sicché deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, le controparti abbiano agito in conformità alla normativa comunitaria laddove hanno assoggettato l'operazione al regime IVA ordinario.

Nonostante tale conclusione, l'Avvocato generale ha fornito, sia pure succintamente, la propria opinione sugli **effetti dell'omessa applicazione dell'inversione contabile** in modo tale da orientare il giudizio della Corte di giustizia nell'eventualità in cui la medesima dovesse ritenere che l'*hangar* mobile sia riconducibile alla categoria dei beni immobili.

È stato affermato, in particolare, che il principio di neutralità dell'IVA **non preclude** alle Autorità fiscali di chiedere al cessionario, che abbia corrisposto l'imposta in via di rivalsa al cedente, di **riversare l'IVA dovuta in base al meccanismo del reverse charge**. Tuttavia, lo stesso principio di neutralità esclude, **in assenza di frode o di abuso**, che le Autorità fiscali possano negare l'esercizio della detrazione non operata con il sistema in esame.

Si tratta di un'indicazione in linea con la sentenza resa dalla Corte europea nella **causa C-424/12 (Fatorie)**, che ha **negato al cliente l'esercizio della detrazione dell'IVA indebitamente versata** al fornitore in relazione ad un'operazione soggetta ad inversione contabile. Da un lato, non risulta soddisfatto il **requisito sostanziale** previsto per le cessioni e prestazioni soggette a *reverse charge*, cioè l'applicazione dell'imposta da parte del cliente in conformità all'[articolo 199 della Direttiva n. 2006/112/CE](#) e, dall'altro, la detrazione, nell'ipotesi considerata, risulta in ogni caso preclusa sulla base del principio, di portata più generale, in base al quale l'esercizio del diritto in esame è **limitato alle imposte dovute**, cioè a quelle corrispondenti ad un'operazione soggetta a IVA.

Infine, per quanto riguarda l'**aspetto sanzionatorio**, anche se le Autorità fiscali hanno illegittimamente vietato l'esercizio della detrazione al soggetto aggiudicatario del bene, l'Avvocato generale è dell'avviso che la sanzione prevista dalla normativa interna per l'omessa applicazione dell'inversione contabile sia comunque dovuta.

Secondo la giurisprudenza comunitaria, la sanzione non deve eccedere quanto necessario al fine di garantire l'esatta riscossione dell'imposta e di evitare l'evasione. Per valutare se la sanzione applicata nel caso di specie, **pari al 50% dell'imposta dovuta**, sia conforme al **principio di proporzionalità**, occorre tenere conto, in particolare, della natura e della gravità dell'infrazione che la sanzione mira a penalizzare, nonché delle modalità di determinazione dell'importo della sanzione stessa.

Tenuto conto che il Governo ungherese ha reso noto che la sanzione del 50% può essere ridotta o non essere addirittura applicata nelle situazioni eccezionali in cui l'operatore abbia agito con la dovuta diligenza, l'Avvocato generale ha ritenuto che la legislazione nazionale

sembra consentire la **graduazione della sanzione sulla base degli elementi specifici del caso concreto**, rispettando così il principio di proporzionalità come interpretato dai giudici della Corte ([causa C-259/12, Rodopi?M 91](#)).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IMPOSTE SUL REDDITO

Criterio di cassa “allargato” per lo scomputo delle ritenute

di Alessandro Bonuzzi

Tra le modifiche introdotte dal D.L. 193/2016 con maggior impatto operativo vi è quella che riguarda il **meccanismo di scomputo** delle **ritenute** d'acconto da parte dei soggetti Irpef.

Il comma 2-bis dell'articolo 5 della L. 225/2016 di conversione del decreto ha, infatti, innovato l'articolo 22, comma 1, lettera c), del Tuir, introducendo, a determinate condizioni, una sorta di **principio di alternatività** tra l'utilizzo del criterio della competenza e l'utilizzo del criterio di cassa.

Si ricorda che le ritenute d'aconto possono essere scomputate dall'Irpef nel periodo d'imposta nel quale sono soddisfatte le seguenti **condizioni**:

- i relativi redditi **concorrono** alla formazione del reddito complessivo;
- la ritenuta è operata **prima** della presentazione della dichiarazione.

In questi casi, secondo le regole in vigore prima della modifica, trovava applicazione esclusiva il **criterio di competenza**, così denominato poiché lo scomputo della ritenuta può essere fatto valere già nel periodo d'imposta in cui il reddito correlato risulta imponibile.

Quando, invece, la ritenuta veniva operata **successivamente** alla presentazione dell'Unico, lo scomputo seguiva il **criterio di cassa**, rilevando a tal fine il periodo d'imposta nel quale il sostituto operava la trattenuta della somma a titolo di acconto da riversare poi all'Erario.

A seguito delle modifiche recate dal D.L. 193, diviene **possibile** lo scomputo per **cassa** delle ritenute operate **l'anno successivo** rispetto a quello di tassazione del reddito correlato, ma **prima** della presentazione della dichiarazione.

In altri termini, la novella normativa **concede la possibilità ai contribuenti di scegliere** se scomputare le ritenute alla fonte a titolo d'aconto, operate nell'anno successivo a “quello di competenza” dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, secondo il criterio di competenza ovvero in base al criterio di cassa.

Pertanto, quando la ritenuta – riferita a un reddito da dichiarare nell'anno X – è operata nell'anno X+1 ma prima della presentazione dell'Unico dell'anno X, è nella facoltà del contribuente scomputarla:

- per **competenza**, quindi ad abbattimento dell'imposta dell'anno X;

- per **cassa**, quindi ad abbattimento dell'Irpef dell'anno X+1.

Diversamente, nel caso in cui la ritenuta – riferita a un reddito da dichiarare nell'anno X – sia operata nell'anno X+1, successivamente alla presentazione dell'Unico dell'anno X, il **solo criterio** azionabile è quello della cassa. Lo scomputo va, quindi, esercitato nei confronti dell'imposta relativa all'anno X+1 durante il quale si verifica la trattenuta da parte del sostituto.

Si veda la seguente tabella di sintesi.

Criterio di scomputo	Ritenute operate nell'anno X+1 ma prima dell'Unico	Ritenute operate nell'anno X+1 dopo l'Unico
	Convegno di aggiornamento LA LEGGE DI STABILITÀ E LE NOVITÀ DI PERIODO	►►

LAVORO E PREVIDENZA

Ancora sul lavoro sportivo dilettantistico

di Guido Martinelli

Il comunicato del consiglio nazionale del **Coni**, svoltosi lo scorso 20 dicembre, indica, tra le delibere approvate all'unanimità quella relativa al: **"Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche-Elenco discipline sportive ammissibili"**.

Dietro questa apparente "formalità" si nasconde, invece, una rivoluzione epocale per chi segue gli aspetti giuridico – amministrativi legati allo sport. Infatti per la prima volta il Coni, pur continuando a non codificare una definizione di sport, **individua 396 discipline che, ad oggi, possono ritenersi attività sportive** e prevede che possano essere iscritte al registro Coni (con conseguente applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali ad esso connesse) soltanto quelle associazioni o società sportive dilettantistiche che dichiarano di svolgere quelle specialità inserite nell'elenco.

Se, ad onor del vero, vi compaiono attività di scarsa notorietà presso il pubblico (vedi ad esempio il *korfball*, il *lacrosse* o il *netball*) si deve sottolineare l'assenza di altre attività **molto praticate** nei centri sportivi quale *yoga*, *crossfit* o *pilates*.

Questo ci porta ad una immediata conseguenza. Come è noto, il neocostituito ispettorato nazionale del lavoro ha emanato, con propria lettera [circolare del primo dicembre, protocollo 1/2016](#), le proprie indicazioni operative sul trattamento, si fini previdenziali, dei compensi erogati dalle società e associazioni sportive dilettantistiche. All'interno testualmente riporta: "... *l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni: 1 – che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive ...*".

Ne consegue che **la pratica di una attività non rientrante tra quelle approvate dal Coni, non consentendo l'iscrizione al registro, inibisce anche dalla possibilità di riconoscere a chi la pratica i compensi previsti dall'[articolo 67, primo comma, lett. m, del Tuir](#).**

Delimitato, pertanto, il campo di applicazione della disciplina agevolativa sui compensi, non possiamo non evidenziare anche che numerosi rimangono gli interrogativi ai quali la circolare dell'ispettorato non offre risposta.

La disciplina in esame, ad esempio, specifica che i compensi sportivi sono da considerarsi redditi diversi se non costituiscono redditi da lavoro subordinato o di esercizio di arti e professioni. Pertanto, in presenza di prestazioni caratterizzate da etero-direzione, in sede di

accertamento il rapporto sarà considerato di lavoro subordinato o dovrà/potrà essere correttamente inquadrato come prestazione sportiva dilettantistica? Pertanto, l'inquadramento tra i **redditi diversi** della prestazione potrà avvenire con il carattere della **norma speciale**, come tale opponibile al classico binomio del lavoro autonomo o subordinato oppure come **norma di chiusura, residuale, nei casi in cui non fossero applicabili i criteri indicati?**

La circolare sembra uniformare nel trattamento sia l'esercizio diretto di sportiva dilettantistica che la collaborazione coordinata continuativa di carattere amministrativo – gestionale. Se così fosse, come si concilia che per quest'ultima viene precisato di “**natura non professionale**” nell'articolo 67 del Tuir mentre per la prima fattispecie no?

Un istruttore che **non** abbia altra **diversa attività professionale** fuori dal mondo dello sport e che svolga la propria prestazione nei confronti di una molteplicità di centri sportivi sarà considerato un esercente arti o professioni (e pertanto escluso dal campo di applicazione dell'articolo 67) o potrà essere pagato con i compensi sportivi?

L'istruttore/*personal trainer* che svolge la propria attività professionale sia in favore di privati (per la cui attività ha aperto partita Iva) che in favore di ASD/SSD, potrà da queste ultime essere pagato con i **compensi sportivi**?

L'assistente bagnante, in quei momenti in cui in vasca **non si svolgono attività sportive riconosciute** (nuoto libero, attività per neonati, *idro-bike*, ginnastica in acqua, ecc.) potrà essere retribuito con i compensi sportivi?

L'istruttore (ad esempio di nuoto) che d'estate lavora negli alberghi, regolarmente assunto o con partita Iva, in inverno potrà fare attività per un'ASD/SSD ed essere pagato con i compensi sportivi?

Le **collaborazioni amministrativo-gestionali** di carattere “non continuativo” – sempre non professionali – possono essere pagate con i compensi sportivi?

Le prestazioni in questione devono ritenersi assoggettate all'obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego e di iscrizione nel **LUL** se svolte in forma coordinata e continuativa (anche in considerazione dell'[articolo 2 del D.Lgs. 81/2015](#))?

Come si vede permangono ancora **dubbi** che si spera possano presto essere risolti da un nuovo e necessario documento di prassi amministrativa.



DOTTRYNA
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*